

## **ATTI DEL DIRETTORE GENERALE**

### **DELIBERAZIONE N. 973 del 30/11/2021**

#### **OGGETTO:**

CONVENZIONE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA DELLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. "E. BASSINI". DURATA CINQUE ANNI.

**PROPONENTE: FORMAZIONE**

Il Dirigente Responsabile: BACCILIERI CATERINA

Il Funzionario istruttore: PORRO NANCY

Fascicolo n. 31 - 0 Anno 2020

Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: S

Soggetta a privacy: N

Pubblicazione differita: N

Con introiti: N

Con Oneri: N

**PREMESSO** che con nota prot. n. 27257, del 7 ottobre 2020, conservata agli atti, l'Università Humanitas con sede in Pieve Emanuele (MI), ha fatto pervenire a questa Azienda richiesta di stipula convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria;

**VISTA** la lettera d'intenti del 19 novembre 2020, prot. n. 31960, con la quale questa Azienda, nelle more del perfezionamento degli atti, ha manifestato la volontà di mettere a disposizione della Scuola in oggetto le strutture, le attrezzature ed il personale facenti parte dell'U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. "E Bassini" ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli specializzandi iscritti alla citata Scuola;

**RICORDATO** che la materia è disciplinata :

- dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss. mm. e ii. che, all'art. 6, comma 2, prevede la stipula di specifici protocolli d'intesa tra le Università e le Regioni al fine di soddisfare le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi;
- dal Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, "Disciplina dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università";
- dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e ss. mm. e ii. "Attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli", con particolare riferimento al titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- dalla Delibera di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. VIII/10806, "Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca";
- dalla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità" e ss. mm. e ii.;
- dalla Delibera di Giunta Regionale 22 dicembre 2010, n. IX/001053, "Protocollo d'intesa con le Università della Lombardia con facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca", con particolare riferimento al titolo III, relativo alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, "Riordino delle Scuole di Specializzazione";
- dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, "Definizione degli standard generali e specifici e dei requisiti minimi delle strutture per l'idoneità della rete formativa delle Scuole di Specializzazione";

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli, conservati agli atti, in merito alla stipula della convenzione espressi, con note mail, dal dott. Andrea Franzetti, Direttore dell'U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. "E. Bassini", dal dott. Mauro Longoni, Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche e dalla dott.ssa Agata Ardinì, Direttore Medico f.f. del P.O. "E. Bassini" (prot. n. 30319 del 4 novembre 2020);

**ACQUISITO** altresì il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli, conservato agli atti;

**DATO ATTO** che la frequenza degli specializzandi di cui alla presente convenzione non soggiace, dal punto di vista numerico, a quelle limitazioni previste da altre normative disciplinanti, ad esempio, i tirocini formativi;

**VISTO** il testo della convenzione così come condiviso con l'Università Humanitas con nota prot. n. 29210 del 9 novembre 2021, conservata agli atti;

**PRESO ATTO** che la convenzione avrà una durata di cinque anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata, previo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti;

**CONSIDERATO** che saranno a carico di questa Azienda i costi relativi alla fornitura dei camici, alla copertura assicurativa (INAIL, RCT), all'accesso alla mensa alle stesse condizioni del personale dipendente secondo quanto previsto dall'art. 5 della DGR 010806 del 16 dicembre 2009, nonché la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.);

**VERIFICATO** che i suddetti costi sono già ricompresi nei rispettivi provvedimenti aziendali per la fornitura di detti beni e servizi e che quindi dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

**RITENUTO** di autorizzare la stipula della convenzione in esame, approvandone il testo, quale parte integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO** inoltre necessario incaricare il Direttore dell'U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. "E. Bassini", dott. Andrea Franzetti, in qualità di Responsabile del Procedimento, di interfacciarsi con il coordinatore della scuola, di supervisionare lo svolgimento delle attività, di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e di verificare che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;

**EVIDENZIATO** che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa né introiti;

**SU PROPOSTA** del Responsabile della U.O.S. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

**ATTESO** che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

## IL DIRETTORE GENERALE

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

**- d e l i b e r a -**

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare il testo della convenzione con l'Università Humanitas di Pieve Emanuele (MI), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, per lo svolgimento, presso le strutture dell'U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. "E. Bassini", di attività didattiche integrative a quelle universitarie a favore della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria;

- di procedere con la stipula della convenzione con validità per cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti;

- di dare mandato al Direttore dell'U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. "E. Bassini" e Responsabile del Procedimento, dott. Andrea Franzetti, di interfacciarsi con il coordinatore della scuola, di supervisionare lo svolgimento delle attività, di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e di verificare che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;

- di dare comunicazione del presente provvedimento all'Università Humanitas di Pieve Emanuele (MI), al Responsabile del Procedimento ed ai servizi aziendali interessati;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;

- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge re-

gionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii;

- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

## **CONVENZIONE CON ASST NORD MILANO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO - FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI OTORINOLARINGOIATRIA**

Tra

- l'Università Humanitas, con sede in via Rita Levi Montalcini, 4, 20090 Pieve Emanuele (Milano), codice fiscale n. 97692990159, rappresentata dal Rettore Prof. Marco Montorsi e dal Consigliere Delegato Dott. Giorgio Ferrari (di seguito Università);

E

- l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Nord Milano con sede in Viale Matteotti n. 83, cap 20099 – , Sesto San Giovanni (MI) Codice fiscale/Partita IVA n. 09320420962 nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Elisabetta Fabbrini (di seguito ASST)

### **Visti**

- o lo Statuto della Università Humanitas, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 14 del 18/01/2017, sue modifiche e integrazioni;
- o il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 – attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- o il DM 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- o il D.M. 1 agosto 2005 recante “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
- o la Legge Regionale del 30.12.2009 n° 33 – T.U. delle leggi regionali in materia di sanità e ss.mm.ii.;
- o la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 – organizzazione del sistema universitario;
- o il D.I. n. 68 del 04/02/2015 – Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- o il D.I. n. 402 del 13/06/2017 – Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione;

### **Premesso che**

- o l'art. 34 e seguenti del D.lgs. n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.M. 01/08/2005 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle

attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;

- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e dei servizi logistici extrauniversitari per l'espletamento delle attività didattico-formative professionalizzanti dei medici in formazione;
- l'ASST ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alle Scuole di Specializzazione in Otorinolaringoiatria (di seguito Scuola) dell'Università e intende mettere a disposizione di quest'ultime le strutture, attrezzature, servizi logistici e personale facenti parte dell'U.O.C. Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Bassini;
- l'ASST fa parte della rete formativa della Scuola e risulta inserito nell'apposita banca dati del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e si impegna, pertanto, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del citato D.I. n. 402/2017 a non mettere la struttura interessata a disposizione di reti formative di Atenei diversi;
- L'ASST potrà tuttavia, previa comunicazione scritta all'Università, predisporre rapporti convenzionali di tipo individuale, subordinati alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università già convenzionata che frequentano la struttura, fermo restando l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi;
- la Scuola e la relativa rete formativa è stata accreditata con Decreto Direttoriale n. 21263 del 19/07/2021

Tutto ciò premesso  
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1  
(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2  
(Finalità)

La presente convenzione disciplina i rapporti tra le parti, finalizzati a mettere le strutture dell'ASST - U.O.C. Otorinolaringoiatria Ospedale Bassini - a disposizione dell'Università, per le attività didattico-formative della Scuola.

### Art. 3

(Impegni assunti dall'Ente)

L'ASST per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione dell'Università le strutture, le attrezzature, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico, paramedico ed ausiliario facente capo all'U.O.C. Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Bassini.

L'ASST si impegna a garantire la disponibilità delle predette strutture, attrezzature e personale per il periodo di validità della presente convenzione e si impegna altresì a segnalare tempestivamente per iscritto all'Università ogni variazione che dovesse intervenire nella propria organizzazione e dotazione strutturale, suscettibili di incidere sulla esecuzione della convenzione, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 14.

L'ASST si impegna, infine, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

### Art. 4

(Impegni assunti dall'Università)

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui al precedente art. 3 unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative della Scuola e ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola stessa.

### Art. 5

(Attività formativa)

Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica svolta dai medici nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.

Gli specializzandi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'ASST nonché con il responsabile della Struttura convenzionata. Le attività teoriche e pratiche si svolgono secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici dell'Università ed in conformità alle indicazioni legislative europee e nazionali.

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti

all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti e applicabili.

#### Art. 6

##### (Frequenza dei medici in formazione)

Per accedere e frequentare le strutture poste a disposizione dall'ASST, i medici in formazione devono avere stipulato specifico contratto di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 368/1999.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università né ad alcun rapporto di lavoro con le Parti della presente convenzione. I medici in formazione, tenuti a frequentare le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola, svolgono i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dai Consigli della Scuola con la Direzione sanitaria dell'ASST, nonché con il responsabile dell'Unità Operativa convenzionata.

Le attività professionalizzanti sono documentate nel libretto-diario nel quale vengono annotate, e certificate con firma del docente-tutore, le attività svolte dallo specializzando nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, sulle capacità e attitudini dello stesso.

Le annotazioni delle attività e degli interventi sono controfirmati dallo specializzando e dal responsabile dell'Unità Operativa presso cui il medico in formazione svolge la sua attività.

L'ASST permette ai medici in formazione di avere spazi adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio, ove disponibile, e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione sanitaria dell'ASST ed il Direttore dell'U.O.C. coinvolta nella formazione, concordano con l'Università il numero di medici in formazione ammessi a frequentare le strutture convenzionate.

#### Art. 7

##### (Nomina dei professori a contratto e dei tutori)

All'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università, su proposta dei Consigli di Scuola e d'intesa con l'ASST, può attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa di ciascuna Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto è conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità, l'Università può attribuire le funzioni di tutore.

L'ASST autorizza, i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino

in possesso di idonea qualificazione professionale, a partecipare all'attività didattica della Scuola, previo rilascio di relativo nulla osta aziendale.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere economico a carico dell'Università.

L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

#### Art. 8

##### (Oneri delle parti contraenti)

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'ASST e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo ai fini didattici delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'ASST stessa.

#### Art. 9

##### (Copertura assicurativa a carico dell'ASST)

L'ASST garantisce agli specializzandi la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. n. 368/1999.

#### Art. 10

##### (Prevenzione e Sicurezza)

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di formazione presso le strutture dell'ASST e sono esposti a rischi sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Il rappresentante legale dell'ASST, quale datore di lavoro, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico della stessa per le attività svolte nei locali e negli spazi della medesima, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/08, art. 83 D. Lgs. 230/95)

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'ASST ospitante in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

#### Art. 11

##### (Trattamento dei dati personali)

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto delle prescrizioni definite dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii, e dal Regolamento EU 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

I medici in formazione sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-applicativo presso l'ASST, secondo quanto previsto dalla sopra richiamata normativa.

#### Art. 12

##### (Impegni assunti dal medico in formazione)

I medici in formazione sono tenuti al rispetto dei regolamenti, delle policy e delle procedure adottate dall'ASST.

#### Art. 13

##### (Durata)

La presente convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a 5 anni.

La convenzione, alla sua scadenza, potrà essere rinnovata previo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

#### Art. 14

##### (Recesso)

Le parti hanno facoltà di recesso, garantendo comunque la conclusione dell'anno accademico già iniziato.

Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante pec per Humanitas University: [hunimed@pec.it](mailto:hunimed@pec.it), per ASST NORD MILANO – Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (MI): [protocollo@pec.asst-nordmilano.it](mailto:protocollo@pec.asst-nordmilano.it)

#### Art. 15

##### (Modifiche e rinvio)

La presente convenzione potrà essere modificata dalle parti mediante accordi scritti. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 16

(Controversie)

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e della applicazione della presente convenzione. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria prevista per legge.

Art. 17

(Imposte)

La presente convenzione, firmata digitalmente ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221 del 17.12.2012, è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese di bollo sono a carico dell'Università, mentre le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Pieve Emanuele (MI), li \_\_\_\_\_

PER HUMANITAS UNIVERSITY  
IL RETTORE  
Prof. Marco Montorsi

\_\_\_\_\_

PER L'ENTE  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Elisabetta Fabbrini

\_\_\_\_\_

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
Dott. Giorgio Ferrari

\_\_\_\_\_